

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso:

il decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178 all'articolo 11 prevede contributi per gli investimenti in agricoltura nella forma del credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 per le imprese agricole operanti su tutto il territorio nazionale;

che il credito di imposta in agricoltura è stato espressamente previsto per le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 tenendo conto che queste imprese non usufruiscono di fatto dell'analoga agevolazione prevista dalla « Tremonti-bis »;

che è necessario sostenere una politica di investimenti per permettere al sistema agricolo di accrescere la competitività del mercato europeo e mondiale;

che l'imprenditoria agricola ha beneficiato in misura ridotta del credito di imposta sia per effetto della circolare dell'agenzia delle entrate n. 68/e del 13 agosto 2002, nonché per lo stravolgimento dei criteri di ammissione ai beneficiari del credito di imposta;

che si ritengono illegittime le disposizioni emanate dall'amministrazione finanziaria rispetto all'articolo 11 del decreto-legge n. 138/2002;

che limitate sono state le disponibilità finanziarie per l'anno 2002, con la conseguenza che il plafond di 85 milioni di euro è stato raggiunto dopo che è pervenuto all'Agenzia delle Entrate solo un migliaio di domande;

che le imprese italiane, con la sola eccezione di quelle agricole, hanno bene-

ficiato di incentivi sugli investimenti nelle aree svantaggiate, previste dall'articolo 8 della legge n. 388/2000, nonché delle provvidenze stabilite dalla « Tremonti-bis »;

che si è verificata in concreto una discriminazione tra imprese di settori diversi e ciò a scapito della competitività sui mercati esteri, nonché disparità tra imprese agroindustriali ed imprese agricole, singole e cooperative, tra Sud e Centro Nord;

che il Mezzogiorno ne è uscito fortemente penalizzato in quanto le imprese meridionali non hanno potuto utilizzare il bonus per il forte ritardo nell'attuazione dei Por e dei Piani di sviluppo rurale;

che si sono contraddetti gli impegni assunti dal Governo con il « Patto per l'Italia »;

tutto ciò premesso, si impegna il Governo ad inserire, nel prossimo disegno di legge finanziaria, norme volte in sede della legge finanziaria 2003 a:

a) confermare il principio del credito di imposta per le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001;

b) riformulare il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138/2002 prevedendo che le imprese debbano dimostrare solo la conformità degli investimenti con il regolamento n. 1257/99 – CE o con altri regimi di aiuto regionali o nazionali autorizzati;

c) spostare l'estensione temporale al 2006 così come previsto per le aree svantaggiate di tipo « generale »;

d) aumentare le risorse finanziarie per ciascun anno dal 2003 al 2006;

e) sopprimere la norma che prevede l'abbattimento degli ammortamenti e delle dismissioni nel determinare il valore degli investimenti.

(7-00160) « Benvenuto, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci ».

La XIII Commissione,

premesso che:

la Commissione europea ha formulato da diversi mesi la proposta di modifica delle due direttive vigenti in materia di accise per l'alcol ed i prodotti alcolici per estendere anche ai prodotti vitivinicoli l'imposta di fabbricazione, nota come « accisa »;

tale provvedimento, avente come scopo l'armonizzazione delle aliquote, colpirebbe in via principale l'Italia e gli altri Paesi dove tale imposta non è attualmente prevista per il vino;

nuova imposta prevista per il vino tra un livello minimo di euro 13,92/hl ed un massimo di euro 120/hl, avrebbe la caratteristica di introdurre l'imposta nei Paesi dove questa non c'è e non imporre la riduzione nei Paesi dove è applicata a livelli superiori al massimo previsto, con il risultato di non unificare le aliquote nei paesi dell'Unione europea, ma solo di aggravare il regime di imposta sul vino;

il vino, come è risaputo, è un elemento centrale della cultura gastronomica e della dieta mediterranea;

il vino non può essere penalizzato come se si trattasse di un prodotto nocivo per la salute, in quanto è ampiamente dimostrato su base scientifica che esso è un alimento, che assunto nelle giuste proporzioni, ha effetti positivi sulla salute;

l'introduzione di una nuova imposta sul vino costituirebbe un danno grave per i vitivinicoltori che verrebbero penalizzati sia per l'introduzione della nuova imposta sia per il maggior carico burocratico che inevitabilmente ne consegue;

l'introduzione della nuova imposizione arrecherà non pochi danni al comparto vitivinicolo, specialmente nel settore dei vini da tavola che rimangono spesso invenduti, per i quali occorre fare ricorso sovente alla distillazione straordinaria, con il concreto rischio di aumentare le ecce-

denze concretizzando così una clamorosa contraddizione nella politica agricola della Unione europea;

recentemente la questione dell'accisa sul vino è stata esaminata in sede di Commissione europea ma non è stata archiviata, come era nelle attese del mondo della vitivinicoltura;

impegna il Governo:

a manifestare alla Commissione europea la forte contrarietà del mondo agricolo e del Parlamento italiano alla introduzione delle accise sul vino;

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a scongiurare il varo di tali dannosi provvedimenti per il comparto vitivinicolo.

(7-00159) « Borrelli, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Crisci, Oliverio, Mariotti, Chianale, Bellini ».

La XIII Commissione,

considerato che:

il 1° agosto 2000 è entrato in vigore il regolamento-quadro n. 1.493/99 del Consiglio Ce che ha come scopo, tra gli altri, quello di fare chiarezza sui dati inerenti alla entità ed alla qualità degli impianti viticoli;

l'obiettivo primario era presente anche in precedenti regolamenti Ce che, tuttavia, non hanno dato gli esiti sperati, sicché ancora una volta l'Unione europea ha dovuto prevedere norme transitorie per semplificare l'emersione di vaste estensioni di vigneti non iscritti all'apposito catasto ovvero iscritti ma con dati imprecisi);

tale politica ha prodotto risultati parzialmente positivi. In Italia, ad esempio, risultano denunciati ufficialmente circa 650.000 ettari di vigneto mentre, sulla scorta dei dati a disposizione, si ha ragione di credere che non ne siano stati denunciati circa cento, centocinquanta-mila (il 15-18 per cento della produzione). Viene segnalato che il fenomeno in que-

stione non riguarda solo l'Italia ma anche la Spagna, la Francia, ed altri paesi della comunità. È significativo che ad oltre due anni dalle nuove regole la Commissione è dovuta intervenire ancora con il regolamento n. 1.342/02 per prorogare al 30 novembre 2002 il termine entro il quale gli Stati membri possono concedere le deroghe al divieto di vinificazione, accordando un ulteriore periodo nel quale le aziende possono denunciare talune superfici vitate non ancora ufficializzate;

la particolare riluttanza di alcuni viticoltori a dichiarare le loro superfici è motivata, tra l'altro, da:

a) estrema onerosità delle sanzioni previste per chi procede alla regolarizzazione (particolarmente per le aziende più piccole e per le produzioni meno redditizie);

b) dubbi circa la retroattività delle altre pene — economiche, amministrative, eccetera — che potrebbero essere inflitte laddove la dichiarazione delle superfici vitate faccia emergere in tutta evidenza irregolarità collaterali riferite alle annate precedenti (quantità di uve e vini non denunciate o dichiarate in quantità non veritiera, produzioni con base ampeografica difformi e simili);

migliaia di agricoltori sono stati tratti in inganno da indicazioni, poi risultate sbagliate o false, fornite da rappresentanti locali delle istituzioni o di associazioni che, anziché contrastare il fenomeno, hanno addirittura incoraggiato la costituzione di impianti non regolari. Va aggiunto che numerosi vigneti sono stati dichiarati senza che sia stata presentata, contestualmente, la richiesta di regolarizzazione (dalla denuncia delle superfici vitate, infatti, non emerge se il vigneto risulti o meno regolare);

nonostante le misure adottate una parte molto consistente della superficie vitata all'inizio della campagna 2002-2003 è rimasta fuori dalla legalità;

la Comunità sta operando per il ripristino della legalità con strumenti,

forse, troppo rigidi, mentre i governi dei singoli paesi si trovano in grave difficoltà, dovendo operare rispetto a situazioni che, magari, hanno ereditato e si sono accumulate nel corso di almeno quindici anni. È evidente che, rispetto alle difficoltà esistenti ed ai modesti risultati ottenuti, la Comunità debba rivedere i criteri di intervento coniugando, in sostanza, rigore e duttilità rispetto ad un problema la cui complessità non sfugge a nessuno;

la situazione creatasi con le « quote latte », costituisce, indubbiamente, un dato da tenere presente in ordine ai criteri generali di soluzione di problematiche complesse ed articolate per le quali la ragionevolezza ed il dialogo dovrebbero prevalere rispetto ad interventi autoritari, penalizzanti e di scarsa efficacia pratica. Esiste, peraltro, ed è in costante sviluppo la diffusione del cosiddetto vino « in nero », un prodotto di vigneti irregolari che raggiunge egualmente i punti vendita attraverso autocisterne trasportanti quantitativi imprecisati che alimentano il circuito clandestino di vini (quello che non figurerà mai in dichiarazioni di produzione, registri di carico e scarico o in fatture di vendita), magari vantando Igt e Doc in frode, alterando pure l'ancor fragile meccanismo dei prezzi. In una situazione del genere esistono fortissime probabilità che si tenti di spacciare, almeno in parte, la produzione di vigneti irregolari come produzione di vigneti regolari, contando sulla scarsità dei controlli e sul fatto che mancano norme che pongano divieti alle rese massime di uva/ettaro per i vini da tavola generici. Ciò, inoltre, complice le alte rese fissate da importanti disciplinari di vini a Igt che consentono di colmare con vini illegittimi il vuoto, talvolta notevole, creato fra la resa effettiva di campagna e quella eccessiva concessa dal disciplinare, consentendo di riciclare, in modo difficile da scoprire e contestare, quantitativi importanti di uve. Cosa che non solo espone al pericolo di frodi, ma di fatto, consente alle produzioni irregolari di passare per produzioni legali con pieno diritto agli aiuti Ue ai concentrati, alle distillazioni e quant'altro. E, quel che è

peggio, abituerebbe le aziende a raggiri della legge con conseguenze difficilmente immaginabili nel medio e lungo termine;

alla luce della situazione complessiva del settore parrebbe auspicabile un orientamento della stessa Comunità favorevole all'apertura di un'ultima finestra temporanea che consenta la regolarizzazione non eccessivamente onerosa degli impianti, magari gravati da misure alternative quali, ad esempio, — per i terreni da regolarizzare — il limite alle rese per alcuni anni, ovvero il vincolo per alcune campagne a produrre solo vini da tavola generici, con divieto d'uso temporaneo di Igt e Doc/Docg, oppure sospensione temporanea degli aiuti Ue ai concentrati e altre misure simili che permettano di continuare la produzione, sia pure a livelli inferiori) diluendo nel tempo le sofferenze per oneri finanziari altrimenti insostenibili;

per quanto riguarda le aziende che, viceversa, hanno sopportato pesanti oneri per l'acquisto dei diritti all'impianto, ove compatibili con il diritto comunitario, potrebbero esaminarsi eventuali misure compensative;

il meccanismo delle dichiarazioni delle superfici vitate tende ad una corretta sorveglianza della loro entità globale al fine ultimo di evitare le produzioni eccessive. In questo senso gli interventi della Comunità hanno fortemente ridimensionato il pericolo di iperproduzioni. Ma oggi ci apprestiamo ad un ampliamento della Comunità che comporterà, oltre a un maggior numero di consumatori, anche una superficie vitata aggiuntiva. Nuovi problemi, pertanto, si affacciano sul versante del controllo del settore, nel senso auspicato dalla Comunità: e già segnalazioni qualificate avvertono che in taluni Paesi terzi candidati, sarebbe in atto una corsa a nuovi impianti vitati, non adeguatamente frenati dalle competenti autorità;

questa situazione, analoga a quella degli impianti più o meno selvaggi effettuati in vari Stati europei negli anni passati, sollecita un impegno rigoroso della

Comunità nei confronti dei Paesi terzi, affinché imponga il congelamento delle superfici vitate come risultanti al 1° agosto 2000, data di entrata in applicazione della OCM comunitaria di settore e, comunque, non assuma con i propri viticoltori atteggiamenti più rigidi rispetto a quelli dei paesi candidati;

la creazione di nuovi impianti vitati, regolarmente autorizzati, con speciali sistemi d'impianto e coltivazione sta creando preoccupazione nel settore dal momento che, in assenza di un limite comunitario alla produzione per ettaro, questi nuovi sistemi porterebbero alla produzione di elevatissime quantità di prodotto con conseguente penalizzazione della qualità e del sistema prezzi;

alla luce del complesso problema è auspicabile che le misure atte a favorire l'emersione dei vigneti non ancora dichiarati siano assunte direttamente a livello comunitario e che, all'uopo, il termine del 30 novembre 2002 previsto dal Regolamento n. 1.342/02 sia congruamente prorogato;

impegna il Governo:

ad adoperarsi con urgenza e determinazione presso il Consiglio e la Commissione dell'Unione europea affinché:

a) al fine di facilitare l'emersione e la regolarizzazione delle superfici vitate non ancora ufficializzate, o comunque irregolari, vengano adottati provvedimenti non traumatici o particolarmente penalizzanti intervenendo, eventualmente, anche con misure alternative che consentano di diluire nel tempo l'onere economico medesimo fissato dalla stessa Comunità, alle quali le aziende possano accedere in sostituzione delle pene pecuniarie previste dagli Stati membri o altre idonee disposizioni che raggiungano lo scopo predetto;

b) tali misure vengano adottate per un periodo di tempo limitato e, comunque, non inferiore a 4 mesi dalla data della loro emanazione;

c) venga corrisposto un indennizzo da determinare a quanti hanno sopportato oneri per l'acquisto dei diritti di impianto e reimpianto;

d) unitamente all'istituzione delle misure alternative suddette, a livello comunitario, sia comunque dissipato ogni dubbio giuridico sulla correttezza della entità della sanatoria ridotta di cui al già citato articolo 64;

e) sia fissato un limite comunitario alla produzione di uva/ettaro dei vini da tavola allo scopo di scoraggiare impianti che, disconoscendo qualsiasi valorizzazione della qualità, di fatto sembrano nascere solo per sfruttare gli aiuti comunitari ai concentrati ed alle distillazioni;

f) le Autorità comunitarie intervengano presso i Paesi candidati affinché le loro superfici vitate reali, in attesa dell'adesione, non abbiano a subire variazioni in aumento superiori a quelle concesse ai viticoltori dell'attuale Comunità.

(7-00161) « Collavini, Marinello, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Masini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

il programma di azione del Governo per le politiche di superamento dell'*handicap*, approvato nel luglio del 2000, definiva l'impegno a favore delle persone di-

sabili per il triennio 2000-2003, sulla base delle indicazioni avanzate con forza, dalle persone disabili, dalle associazioni dei familiari e degli operatori, nel corso della prima conferenza nazionale sull'*handicap*, promossa dal Ministro per la solidarietà sociale in attuazione dell'articolo 1 della legge 162 del 21 maggio 1998;

lo stesso prevedeva una serie di iniziative nel campo della prevenzione della disabilità, della riabilitazione, della scuola, del lavoro, della disabilità in età adulta, della mobilità, della libertà di vivere nella società, del sistema integrato di fonti informative sull'*handicap*, dei servizi locali ed una serie di soluzioni tecnico organizzative e di iniziative anche in ambito europeo;

a distanza di 2 anni il Governo non ha dato corso a quei programmi ed anzi sembra aver abbandonato del tutto ogni interesse ed ogni iniziativa per il superamento dell'*handicap* —:

quali iniziative intendano intraprendere per attivare programmi nazionali di ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o deficit funzionale e quali azioni mettere in atto per prevenire incidenti stradali, sul lavoro e in ambito domestico;

quali azioni ritengano attuare per la realizzazione di una rete di servizi riabilitativi anche ad alta specializzazione, in particolare le unità spinali Unipolari, che affrontino la fase acuta, intensiva ed estensiva assicurando una serie di interventi integrati nel distretto con i servizi educativi e formativi del territorio;

quali interventi ritengano attuare per garantire l'accesso alle nuove tecnologie per il superamento dell'*hanicap* e semplificare le procedure per l'ottenimento di protesi ed ausili tecnici;

quali impegni il Governo intenda assumere per garantire che le classi dove è presente un alunno con *handicap* non superino 25 alunni, come previsto dal decreto ministeriale n. 141 del 1999, e che